

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI



Il Messo Comunale
di convocazione
(Dott. Finazzi)

DELIBERAZIONE N. 9 IN DATA 28/03/2007

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTI PER L'EROGAZIONE DEL BUONO DELLE NUOVE POVERTA' E PER IL FONDO DI SOLIDARIETA' 2007.

La presente deliberazione è composta da n. 2 pagine e n. 2 allegati.

L'anno DUEMILASETTE addì VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 14.30 nella sala delle adunanze

Con atto formale del Sindaco del Comune di Gussago in qualità di Comune capozona del distretto n. 2 Brescia Ovest vennero convocati, a seduta, i componenti dell'Assemblea dei Sindaci per la predisposizione e la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di zona ai sensi della Legge 328/2000.

All'appello risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
Comune di Gussago	X	
Comune di Cellatica	X	
Comune di Rodendo Saiano	X	
Comune di Ome		X
Comune di Castegnato	X	
Comune di Castel Mella	X	
Comune di Roncadelle	X	
Comune di Travagliato	X	
Comune di Torbole Canaglia	X	
Comune di Ospitaletto	X	
Comune di Berlingo	X	

Assistono alla seduta dell'Assemblea dei Sindaci i componenti dell'ufficio Tecnico di piano:

COMPONENTI	PRESENTE	ASSENTE
Dott.ssa Anna Finazzi	X	
Dott.ssa Marisa Vivenzi	X	
Dott. Armando Sciatti	X	
Ass.Soc. Silvia Della Valle	X	
Ass.Soc. Lara Ancelotti		X

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco del Comune di Gussago assume la presidenza ai sensi dell'art. 8.1 dell'accordo di programma e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto, sopra indicato.

DELIBERAZIONE N. 9 IN DATA 28/03/2007

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTI PER L'EROGAZIONE DEL BUONO DELLE NUOVE POVERTA' E PER IL FONDO DI SOLIDARIETA' 2007.

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Richiamata la Legge 328/2000 che prevede, per la realizzazione della politica sociale a livello di zona, la stesura di un Piano di Zona contenente gli interventi da attuare a livello di ambito e le risorse da destinare alla realizzazione degli stessi;

Visti i verbali del Tavolo di Zona relativi alla seduta del 19/12/2005 nella quale è stato approvato il Piano di Zona del Distretto 2 il triennio 2006-2008;

VISTA la circolare regionale n. 48 del 27/10/2005 e la Circolare n. 13 del 27/10/2005 nella quale la Regione Lombardia definisce le prime indicazioni per la nuova programmazione dei piani di zona per la seconda triennalità;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con deliberazione n. VIII/3921 del 27/12/2006 ha stabilito la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali in applicazione della Legge 8 novembre 2000 n. 328 per l'anno 2006;

DATO ATTO CHE con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 06/03/2007 con la quale è stato approvato il piano finanziario 2007 degli interventi del Piano di zona;

DATO ATTO che tra gli interventi è previsto l'erogazione del Buono per contrastare le nuove povertà per uno stanziamento annuo di € 90.000,00;

DATO ATTO che tra gli interventi è previsto l'erogazione ai Comuni di un Fondo di solidarietà per uno stanziamento annuo di € 59.000,00;

RITENUTO DI confermare le condizioni stabilite per l'erogazione del buono negli anni scorsi come riportato nei regolamenti attuativi degli interventi allegati alla presente deliberazione;

Dopo ampia ed esauriente discussione il Presidente del Tavolo zonale pone in votazione il punto all'Ordine del giorno:

presenti: n. 10
favorevoli: n. 10
astenuti: n. 0
contrari: n. 0

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2007 il regolamento per l'erogazione del buono per contrastare le nuove povertà così come precisati nell'allegato 1 alla presente deliberazione;
2. di confermare per l'anno 2007 il regolamento per l'erogazione ai Comuni del Fondo di solidarietà così come previsto nell'allegato 2 alla presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco di Gussago

Prof. Bruno Marchina

Il Coordinatore
dell'Ufficio Tecnico di Piano
Dott. Armando Sciatti

**REGOLAMENTO PER I BUONI PER CONTRASTARE LE NUOVE
POVERTA'**

(Intervento del Piano di zona ai sensi della Legge 328/2000)

Art. 1

Definizione di Fondo per contrastare l'insorgenza di nuove povertà

Il buono per contrastare l'insorgenza delle nuove povertà è previsto nel Piano di zona del Distretto n. 2 Brescia Ovest per far fronte a situazioni di emergenza sociale, definite all'art. 3 del presente regolamento, che i Comuni si trovano a dover fronteggiare nella gestione dei servizi sociali.

Art. 2

Destinatari

Destinatari del fondo di solidarietà sono i Comuni del Distretto n. 2 Brescia ovest: Gussago, Rodengo Saiano, Roncadelle, Travagliato, Castegnato, Castel Mella, Cellatica, Ospitaletto, Berlingo, Ome, Torbole Casaglia.

Art. 3

Oggetto del finanziamento

Il buono può essere erogato a favore di singoli o nuclei familiari che attraversano periodi di difficoltà economiche temporanee e improvvise a causa di eventi contingenti quali:

- peggioramento della situazione economica familiare a seguito di decesso di uno dei percettori di reddito, insorgenza di malattia improvvisa o cessazione dell'attività da parte del datore di lavoro;
- separazione da non più di due anni con figli minori a carico o con figli maggiorenni se in condizione di handicap grave e certificato. La separazione può essere anche di fatto purchè autodichiarata ai sensi dell'art.48 del d.Lgs. 445/2000;
- insorgenza di una malattia improvvisa e invalidante, in assenza del diritto a percepire indennità di accompagnamento, per curarsi dalla quale è necessario sostenere ingenti spese;
- famiglie mono parentali.

Ai fini del presente bando le unioni di fatto sono equiparate al matrimonio.

Per eventuali richieste che non rientrino nelle categorie sotto riportate ma che rispondano comunque alle finalità del presente regolamento i Comuni formulano richiesta all'Assemblea dei Sindaci ristretto, attraverso l'Ufficio di Piano, che esprimerà il parere in merito entro 15 giorni.

Art. 4

Risorse a disposizione

1. Il fondo a disposizione per le situazioni di nuove povertà è quantificato nel Piano Finanziario approvato dall'Assemblea dei Sindaci per l'anno in corso.

2. Il valore del buono da erogare è di € 200 mensili per un massimo di dodici mesi.
3. A ogni Comune verranno assegnati un numero di buoni mensili da erogare in base ai un riparto costruito nel modo seguente:
 - a. 50% diviso equamente tra gli undici Comuni appartenenti al distretto n. 2;
 - b. 50% diviso in proporzione alla popolazione residente;

COMUNE	NUMERO BUONI QUOTA FISSA	NUMERO BUONI POPOLAZIONE	TOTALE BUONI
BERLINGO	20	6	26
CASTEGNATO	20	19	39
CASTEL MELLA	20	23	43
CELLATICA	20	13	33
GUSSAGO	20	40	60
OME	20	8	28
OSPITALETTO	20	32	52
RODENGO SAIANO	20	21	41
RONCADELLE	20	22	42
TORBOLE CASAGLIA	20	16	36
TRAVAGLIATO	20	30	50

Art. 5

Modalità di erogazione dei buoni

1. Le somme equivalenti ai buoni assegnati verranno accreditate ai singoli Comuni che ne gestiranno l'erogazione.
2. I Comuni informeranno la cittadinanza mediante la pubblicazione di un avviso pubblico cui daranno pubblicità con i mezzi ritenuti più idonei.
3. Il bando rimarrà aperto fino all'esaurimento delle risorse disponibili o comunque fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
4. Le domande verranno evase secondo l'ordine di arrivo comprovato dal numero e dalla data di protocollo.
5. L'erogazione del buono decorre dal mese di presentazione della domanda ed avrà, come termine massimo, il 31 dicembre dello stesso anno.
6. Le domande ricevute dopo l'esaurimento dei fondi verranno inserite in una graduatoria formata sempre in ordine di arrivo delle domande e riceveranno risposta solo qualora si rendano disponibili nuovi fondi o fondi derivanti da buoni assegnati ai Comuni e non

erogati. La graduatoria resterà comunque valida fino ad indizione di nuovo avviso pubblico.

Art. 6

Requisiti per l'accesso al buono

I richiedenti per poter accedere al Buono dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere un reddito ISEE inferiore a € 6.500;
- il capo famiglia, inteso secondo la Legge anagrafica vigente, dovrà avere un'età inferiore a 65 anni alla data di presentazione della richiesta di erogazione del buono;
- essere in una delle situazioni di cui all'art. 2 del presente regolamento comprovate mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

Per ogni caso il servizio sociale comunale dovrà redigere una relazione che evidenzi la sussistenza delle condizioni di cui al primo comma.

Art. 7

Rendicontazione del contributo

1. Ogni Comune erogante renderà all'Ufficio di Piano certificando i requisiti dei beneficiari e l'importo complessivo erogato.
2. Eventuali somme non liquidate verranno messe a disposizione di tutti Comuni nell'anno successivo.

DISTRETTO N. 2 Brescia Ovest

Il sottoscritto _____ nato a

_____ provincia di _____

il _____, codice fiscale: _____

CHIEDE

l'erogazione del Buono per contrastare l'insorgenza delle nuove povertà 2006 previsto negli interventi del Piano di zona 2006 – 2007 – 2008 ai sensi della Legge 328/2000.

Recapito presso il quale si desidera avere le comunicazioni relative alla richiesta di Buono:

Cognome _____ Nome _____

Via _____ n. _____ provincia di _____

cap. _____ Tel. _____ / _____.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità pienamente consapevole delle conseguenze penali in merito a false dichiarazioni:

- di essere nato a _____ il _____;
- di essere residente nel Comune di _____ Via _____
n. _____;
- di appartenere a un nucleo familiare con un valore I.S.E.E. non superiore a € 6.500,00;

- di avere un nucleo familiare così composto:

Cognome	Nome	Data di nascita	Codice fiscale	Grado di parentela

- Di trovarsi in una delle seguenti situazioni:

- ☐ peggioramento della situazione economica familiare a seguito di decesso di uno dei percettori di reddito, insorgenza di malattia improvvisa o cessazione dell'attività da parte del datore di lavoro;
- ☐ separazione da non più di due anni con figli minori a carico o con figli maggiorenni se in condizione di handicap grave e certificato. La separazione può essere anche di fatto purchè autodichiarata ai sensi dell'art.48 del d.Lgs. 445/2000;
- ☐ insorgenza di una malattia improvvisa e invalidante, in assenza del diritto a percepire indennità di accompagnamento, per curarsi dalla quale è necessario sostenere ingenti spese;
- ☐ famiglie mono parentali.

(descrizione della situazione)

L'eventuale erogazione del Buono Sociale dovrà avvenire:

- ☐ con accredito sul conto corrente bancario: Banca _____ c/c _____
abi _____ cab _____
- ☐ ritiro per contanti presso _____ (Tesoreria comunale).

A completamento della presente domanda si allega:

- certificazione ISEE che attesti un valore non superiore a € 6.500;
- Fotocopia di un documento d'identità del richiedente;

firma

ai sensi dell'art. 38 comma 3 del dLgs. 445/2000

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA'

(Intervento del Piano di zona ai sensi della Legge 328/2000)

Art. 1

Definizione di Fondo di solidarietà

Il Fondo di solidarietà è previsto nel Piano di zona del Distretto n. 2 Brescia Ovest per far fronte a situazioni di emergenza sociale, definite all'art. 3 del presente regolamento, che i Comuni si trovano a dover fronteggiare nella gestione dei servizi sociali.

Art. 2

Destinatari

Destinatari del fondo di solidarietà sono i Comuni del Distretto n. 2 Brescia ovest: Gussago, Rodengo Saiano, Roncadelle, Travagliato, Castegnato, Castel Mella, Cellatica, Ospitaletto, Berlingo, Ome, Torbole Casaglia.

Art. 3

Oggetto del finanziamento

Sono finanziabili con le modalità previste negli artt. 5 e 6 del presente regolamento:

- I costi per l'inserimento in Comunità Alloggio, Centri di Pronto Intervento di minori o madri con minori;
- I costi per l'inserimento in strutture residenziali o diurne di portatori di handicap.
- I costi del canone di locazione di alloggi per nuclei familiari con minori, in situazione di grave ed accertata emergenza abitativa:
 - Sfratti esecutivi (escluse le occupazioni senza titolo), nel caso in cui non sia possibile attivare interventi alternativi;
 - Genitore solo con figli in situazione di grave conflittualità di coppia (in assenza di reddito o di adeguata rete parentale così come definita dall'Art.433 del Codice Civile).
- I costi dei progetti, redatti dai servizi sociali territoriali, finalizzati al recupero dell'autonomia di adulti con problematiche di emarginazione grave anche legate all'abuso di sostanze (alcolismo, ex tossicodipendenti) o malati psichiatrici, attraverso un collocamento abitativo che si differenzia dalla famiglia d'origine.

Art. 4

Gestione dei casi particolari

1. Qualora i Comuni dovessero affrontare spese per far fronte a casi di emergenza per interventi di carattere socio-assistenziale di competenza comunale, non previsti espressamente all'art. 3 e che per natura ed entità incidano in modo determinante sul bilancio, possono far richiesta di ammissione al contributo all'Assemblea dei Sindaci.
2. Il Presidente del Tavolo zonale inserirà all'ordine del giorno la valutazione del caso entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
3. Il Tavolo zonale deciderà a maggioranza, acquisendo il parere scritto dell'Ufficio di piano.
4. Il Comune proponente non avrà diritto di voto sul punto all'ordine del giorno.

Art. 5

Procedura per la richiesta del finanziamento

1. I Comuni per richiedere l'utilizzo del fondo di solidarietà dovranno, entro la fine dell'anno in cui l'intervento è posto in essere, presentare all'Ufficio di Piano la seguente documentazione:
 - Scheda di descrizione del progetto nella quale si evidenzia la durata, la tipologia dell'intervento, i soggetti coinvolti, il costo totale dell'intervento;
 - una relazione dell'assistente sociale sul singolo caso;
 - l'attestazione, anche se negativa, dell'eventuale compartecipazione dell'utente ai costi del servizio secondo il Piano socio assistenziale comunale e l'eventuale richiesta ad altri enti di contributi per l'attivazione dell'intervento.
2. L'Ufficio di Piano curerà l'istruttoria delle domande, provvedendo se necessario alla richiesta di integrazioni, comunicherà formalmente al Comune la risposta con l'eventuale quantificazione del contributo. La comunicazione costituisce titolo formale per l'accertamento del contributo.
3. Ogni Comune potrà presentare più progetti nello stesso anno.

Art. 6

Quota finanziabile

1. Il fondo di solidarietà finanzia la quota di progetto a carico del Comune al netto della compartecipazione dell'utente o degli eventuali contributi erogati da altri soggetti con esclusione di quelli relativi agli artt. 80, 81, 82 Legge Regionale 1/86.

2. Per spese ammesse al finanziamento si intendono: acquisto rette, canoni di locazione, acquisto di beni e servizi presso terzi.
3. Il periodo finanziabile decorre dalla data di attivazione del progetto e ha come termine massimo il 31 dicembre del primo anno.

Art. 7

Rendicontazione e liquidazione del contributo

3. Al termine del progetto o comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di attivazione del servizio il Comune renderà conto all'Ufficio di Piano i costi mediante invio delle fatture con quietanza di pagamento. I Comuni che hanno in corso richieste di contributo ad altri Enti (Asl, Fondazioni ecc...) presenteranno la suddetta rendicontazione solo nel momento in cui riceveranno formale conferma relativamente all'entità del contributo richiesto. In tal caso l'Ufficio di Piano disporrà l'erogazione della differenza fra quanto speso e quanto percepito da altri Enti.
4. A seguito della rendicontazione l'Ufficio di Piano disporrà la liquidazione delle spettanze.

Art. 8

Risorse a disposizione

4. Il fondo di solidarietà è quantificato nel Piano Finanziario approvato dall'Assemblea dei Sindaci per l'anno in corso.
5. Ogni Comune potrà disporre di un finanziamento massimo, per il primo progetto presentato, pari ad un undicesimo della quota stabilita nel Piano Finanziario dell'anno in corso. Qualora il primo progetto abbia un costo finanziabile superiore alla suddetta somma, la differenza verrà liquidata a fine anno compatibilmente alle risorse disponibili.
6. Ulteriori progetti che il singolo Comune voglia presentare, oltre al primo, verranno eventualmente liquidati alla fine dell'anno sulla base dei fondi ancora disponibili dopo aver soddisfatto gli interventi previsti al comma precedente.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI



Il ~~Maggio~~ ^{Consiglio} Comunale
e di conciliazione
(Barzani Mussiniliano)

DELIBERAZIONE N. 9 IN DATA 28/03/2007

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTI PER L'EROGAZIONE DEL BUONO DELLE NUOVE POVERTA' E PER IL FONDO DI SOLIDARIETA' 2007.

La presente deliberazione è composta da n. 2 pagine e n. 2 allegati.

L'anno DUEMILASETTE addì VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 14.30 nella sala delle adunanze

Con atto formale del Sindaco del Comune di Gussago in qualità di Comune capozona del distretto n. 2 Brescia Ovest vennero convocati, a seduta, i componenti dell'Assemblea dei Sindaci per la predisposizione e la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di zona ai sensi della Legge 328/2000.

All'appello risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
Comune di Gussago	X	
Comune di Cellatica	X	
Comune di Rodendo Saiano	X	
Comune di Ome		X
Comune di Castegnato	X	
Comune di Castel Mella	X	
Comune di Roncadelle	X	
Comune di Travagliato	X	
Comune di Torbole Canaglia	X	
Comune di Ospitaletto	X	
Comune di Berlingo	X	

Assistono alla seduta dell'Assemblea dei Sindaci i componenti dell'ufficio Tecnico di piano:

COMPONENTI	PRESENTE	ASSENTE
Dott.ssa Anna Finazzi	X	
Dott.ssa Marisa Vivenzi	X	
Dott. Armando Sciatti	X	
Ass.Soc. Silvia Della Valle	X	
Ass.Soc. Lara Ancelotti		X

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco del Comune di Gussago assume la presidenza ai sensi dell'art. 8.1 dell'accordo di programma e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto, sopra indicato.

DELIBERAZIONE N. 9 IN DATA 28/03/2007

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTI PER L'EROGAZIONE DEL BUONO DELLE NUOVE POVERTA' E PER IL FONDO DI SOLIDARIETA' 2007.

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Richiamata la Legge 328/2000 che prevede, per la realizzazione della politica sociale a livello di zona, la stesura di un Piano di Zona contenente gli interventi da attuare a livello di ambito e le risorse da destinare alla realizzazione degli stessi;

Visti i verbali del Tavolo di Zona relativi alla seduta del 19/12/2005 nella quale è stato approvato il Piano di Zona del Distretto 2 il triennio 2006-2008;

VISTA la circolare regionale n. 48 del 27/10/2005 e la Circolare n. 13 del 27/10/2005 nella quale la Regione Lombardia definisce le prime indicazioni per la nuova programmazione dei piani di zona per la seconda triennalità;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con deliberazione n. VIII/3921 del 27/12/2006 ha stabilito la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali in applicazione della Legge 8 novembre 2000 n. 328 per l'anno 2006;

DATO ATTO CHE con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 06/03/2007 con la quale è stato approvato il piano finanziario 2007 degli interventi del Piano di zona;

DATO ATTO che tra gli interventi è previsto l'erogazione del Buono per contrastare le nuove povertà per uno stanziamento annuo di € 90.000,00;

DATO ATTO che tra gli interventi è previsto l'erogazione ai Comuni di un Fondo di solidarietà per uno stanziamento annuo di € 59.000,00;

RITENUTO DI confermare le condizioni stabilite per l'erogazione del buono negli anni scorsi come riportato nei regolamenti attuativi degli interventi allegati alla presente deliberazione;

Dopo ampia ed esauriente discussione il Presidente del Tavolo zonale pone in votazione il punto all'Ordine del giorno:

presenti: n. 10
favorevoli: n. 10
astenuti: n. 0
contrari: n. 0

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2007 il regolamento per l'erogazione del buono per contrastare le nuove povertà così come precisati nell'allegato 1 alla presente deliberazione;
2. di confermare per l'anno 2007 il regolamento per l'erogazione ai Comuni del Fondo di solidarietà così come previsto nell'allegato 2 alla presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco di Gussago

Prof. Bruno Marchina

Il Coordinatore
dell'Ufficio Tecnico di Piano
Dott. Armando Sciatti

**REGOLAMENTO PER I BUONI PER CONTRASTARE LE NUOVE
POVERTA'**

(Intervento del Piano di zona ai sensi della Legge 328/2000)

Art. 1

Definizione di Fondo per contrastare l'insorgenza di nuove povertà

Il buono per contrastare l'insorgenza delle nuove povertà è previsto nel Piano di zona del Distretto n. 2 Brescia Ovest per far fronte a situazioni di emergenza sociale, definite all'art. 3 del presente regolamento, che i Comuni si trovano a dover fronteggiare nella gestione dei servizi sociali.

Art. 2

Destinatari

Destinatari del fondo di solidarietà sono i Comuni del Distretto n. 2 Brescia ovest: Gussago, Rodengo Saiano, Roncadelle, Travagliato, Castegnato, Castel Mella, Cellatica, Ospitaletto, Berlingo, Ome, Torbole Casaglia.

Art. 3

Oggetto del finanziamento

Il buono può essere erogato a favore di singoli o nuclei familiari che attraversano periodi di difficoltà economiche temporanee e improvvise a causa di eventi contingenti quali:

- peggioramento della situazione economica familiare a seguito di decesso di uno dei percettori di reddito, insorgenza di malattia improvvisa o cessazione dell'attività da parte del datore di lavoro;
- separazione da non più di due anni con figli minori a carico o con figli maggiorenni se in condizione di handicap grave e certificato. La separazione può essere anche di fatto purchè autodichiarata ai sensi dell'art.48 del d.Lgs. 445/2000;
- insorgenza di una malattia improvvisa e invalidante, in assenza del diritto a percepire indennità di accompagnamento, per curarsi dalla quale è necessario sostenere ingenti spese;
- famiglie mono parentali.

Ai fini del presente bando le unioni di fatto sono equiparate al matrimonio.

Per eventuali richieste che non rientrino nelle categorie sotto riportate ma che rispondano comunque alle finalità del presente regolamento i Comuni formulano richiesta all'Assemblea dei Sindaci ristretto, attraverso l'Ufficio di Piano, che esprimerà il parere in merito entro 15 giorni.

Art. 4

Risorse a disposizione

1. Il fondo a disposizione per le situazioni di nuove povertà è quantificato nel Piano Finanziario approvato dall'Assemblea dei Sindaci per l'anno in corso.

2. Il valore del buono da erogare è di € 200 mensili per un massimo di dodici mesi.
3. A ogni Comune verranno assegnati un numero di buoni mensili da erogare in base ai un riparto costruito nel modo seguente:
 - a. 50% diviso equamente tra gli undici Comuni appartenenti al distretto n. 2;
 - b. 50% diviso in proporzione alla popolazione residente;

COMUNE	NUMERO BUONI QUOTA FISSA	NUMERO BUONI POPOLAZIONE	TOTALE BUONI
BERLINGO	20	6	26
CASTEGNATO	20	19	39
CASTEL MELLA	20	23	43
CELLATICA	20	13	33
GUSSAGO	20	40	60
OME	20	8	28
OSPITALETTO	20	32	52
RODENGO SAIANO	20	21	41
RONCADELLE	20	22	42
TORBOLE CASAGLIA	20	16	36
TRAVAGLIATO	20	30	50

Art. 5

Modalità di erogazione dei buoni

1. Le somme equivalenti ai buoni assegnati verranno accreditate ai singoli Comuni che ne gestiranno l'erogazione.
2. I Comuni informeranno la cittadinanza mediante la pubblicazione di un avviso pubblico cui daranno pubblicità con i mezzi ritenuti più idonei.
3. Il bando rimarrà aperto fino all'esaurimento delle risorse disponibili o comunque fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
4. Le domande verranno evase secondo l'ordine di arrivo comprovato dal numero e dalla data di protocollo.
5. L'erogazione del buono decorre dal mese di presentazione della domanda ed avrà, come termine massimo, il 31 dicembre dello stesso anno.
6. Le domande ricevute dopo l'esaurimento dei fondi verranno inserite in una graduatoria formata sempre in ordine di arrivo delle domande e riceveranno risposta solo qualora si rendano disponibili nuovi fondi o fondi derivanti da buoni assegnati ai Comuni e non

erogati. La graduatoria resterà comunque valida fino ad indizione di nuovo avviso pubblico.

Art. 6

Requisiti per l'accesso al buono

I richiedenti per poter accedere al Buono dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere un reddito ISEE inferiore a € 6.500;
- il capo famiglia, inteso secondo la Legge anagrafica vigente, dovrà avere un'età inferiore a 65 anni alla data di presentazione della richiesta di erogazione del buono;
- essere in una delle situazioni di cui all'art. 2 del presente regolamento comprovate mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

Per ogni caso il servizio sociale comunale dovrà redigere una relazione che evidenzi la sussistenza delle condizioni di cui al primo comma.

Art. 7

Rendicontazione del contributo

1. Ogni Comune erogante renderà conto all'Ufficio di Piano certificando i requisiti dei beneficiari e l'importo complessivo erogato.
2. Eventuali somme non liquidate verranno messe a disposizione di tutti Comuni nell'anno successivo.

DISTRETTO N. 2 Brescia Ovest

Il sottoscritto _____ nato a

_____ provincia di _____

il _____, codice fiscale: _____

CHIEDE

l'erogazione del Buono per contrastare l'insorgenza delle nuove povertà 2006 previsto negli interventi del Piano di zona 2006 – 2007 – 2008 ai sensi della Legge 328/2000.

Recapito presso il quale si desidera avere le comunicazioni relative alla richiesta di Buono:

Cognome _____ Nome _____

Via _____ n. _____ provincia di _____

cap. _____ Tel. ____/____.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità pienamente consapevole delle conseguenze penali in merito a false dichiarazioni:

- di essere nato a _____ il _____;
- di essere residente nel Comune di _____ Via _____
n. _____;
- di appartenere a un nucleo familiare con un valore I.S.E.E. non superiore a € 6.500,00;

- di avere un nucleo familiare così composto:

Cognome	Nome	Data di nascita	Codice fiscale	Grado di parentela

- Di trovarsi in una delle seguenti situazioni:

- ☐ peggioramento della situazione economica familiare a seguito di decesso di uno dei percettori di reddito, insorgenza di malattia improvvisa o cessazione dell'attività da parte del datore di lavoro;
- ☐ separazione da non più di due anni con figli minori a carico o con figli maggiorenni se in condizione di handicap grave e certificato. La separazione può essere anche di fatto purchè autodichiarata ai sensi dell'art.48 del d.Lgs. 445/2000;
- ☐ insorgenza di una malattia improvvisa e invalidante, in assenza del diritto a percepire indennità di accompagnamento, per curarsi dalla quale è necessario sostenere ingenti spese;
- ☐ famiglie mono parentali.

(descrizione della situazione)

L'eventuale erogazione del Buono Sociale dovrà avvenire:

- ☐ con accredito sul conto corrente bancario: Banca _____ c/c _____
abi _____ cab _____
- ☐ ritiro per contanti presso _____ (Tesoreria comunale).

A completamento della presente domanda si allega:

- certificazione ISEE che attesti un valore non superiore a € 6.500;
- Fotocopia di un documento d'identità del richiedente;

_____,' _____

firma

ai sensi dell'art. 38 comma 3 del dLgs. 445/2000

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA'

(Intervento del Piano di zona ai sensi della Legge 328/2000)

Art. 1

Definizione di Fondo di solidarietà

Il Fondo di solidarietà è previsto nel Piano di zona del Distretto n. 2 Brescia Ovest per far fronte a situazioni di emergenza sociale, definite all'art. 3 del presente regolamento, che i Comuni si trovano a dover fronteggiare nella gestione dei servizi sociali.

Art. 2

Destinatari

Destinatari del fondo di solidarietà sono i Comuni del Distretto n. 2 Brescia ovest: Gussago, Rodengo Saiano, Roncadelle, Travagliato, Castegnato, Castel Mella, Cellatica, Ospitaletto, Berlingo, Ome, Torbole Casaglia.

Art. 3

Oggetto del finanziamento

Sono finanziabili con le modalità previste negli artt. 5 e 6 del presente regolamento:

- I costi per l'inserimento in Comunità Alloggio, Centri di Pronto Intervento di minori o madri con minori;
- I costi per l'inserimento in strutture residenziali o diurne di portatori di handicap.
- I costi del canone di locazione di alloggi per nuclei familiari con minori, in situazione di grave ed accertata emergenza abitativa:
 - Sfratti esecutivi (escluse le occupazioni senza titolo), nel caso in cui non sia possibile attivare interventi alternativi;
 - Genitore solo con figli in situazione di grave conflittualità di coppia (in assenza di reddito o di adeguata rete parentale così come definita dall'Art.433 del Codice Civile).
- I costi dei progetti, redatti dai servizi sociali territoriali, finalizzati al recupero dell'autonomia di adulti con problematiche di emarginazione grave anche legate all'abuso di sostanze (alcolismo, ex tossicodipendenti) o malati psichiatrici, attraverso un collocamento abitativo che si differenzi dalla famiglia d'origine.

Art. 4

Gestione dei casi particolari

1. Qualora i Comuni dovessero affrontare spese per far fronte a casi di emergenza per interventi di carattere socio-assistenziale di competenza comunale, non previsti espressamente all'art. 3 e che per natura ed entità incidano in modo determinante sul bilancio, possono far richiesta di ammissione al contributo all'Assemblea dei Sindaci.
2. Il Presidente del Tavolo zonale inserirà all'ordine del giorno la valutazione del caso entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
3. Il Tavolo zonale deciderà a maggioranza, acquisendo il parere scritto dell'Ufficio di piano.
4. Il Comune proponente non avrà diritto di voto sul punto all'ordine del giorno.

Art. 5

Procedura per la richiesta del finanziamento

1. I Comuni per richiedere l'utilizzo del fondo di solidarietà dovranno, entro la fine dell'anno in cui l'intervento è posto in essere, presentare all'Ufficio di Piano la seguente documentazione:
 - Scheda di descrizione del progetto nella quale si evidenzia la durata, la tipologia dell'intervento, i soggetti coinvolti, il costo totale dell'intervento;
 - una relazione dell'assistente sociale sul singolo caso;
 - l'attestazione, anche se negativa, dell'eventuale compartecipazione dell'utente ai costi del servizio secondo il Piano socio assistenziale comunale e l'eventuale richiesta ad altri enti di contributi per l'attivazione dell'intervento.
2. L'Ufficio di Piano curerà l'istruttoria delle domande, provvedendo se necessario alla richiesta di integrazioni, comunicherà formalmente al Comune la risposta con l'eventuale quantificazione del contributo. La comunicazione costituisce titolo formale per l'accertamento del contributo.
3. Ogni Comune potrà presentare più progetti nello stesso anno.

Art. 6

Quota finanziabile

1. Il fondo di solidarietà finanzia la quota di progetto a carico del Comune al netto della compartecipazione dell'utente o degli eventuali contributi erogati da altri soggetti con esclusione di quelli relativi agli artt. 80, 81, 82 Legge Regionale 1/86.

2. Per spese ammesse al finanziamento si intendono: acquisto rette, canoni di locazione, acquisto di beni e servizi presso terzi.
3. Il periodo finanziabile decorre dalla data di attivazione del progetto e ha come termine massimo il 31 dicembre del primo anno.

Art. 7

Rendicontazione e liquidazione del contributo

3. Al termine del progetto o comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di attivazione del servizio il Comune renderà conto all'Ufficio di Piano i costi mediante invio delle fatture con quietanza di pagamento. I Comuni che hanno in corso richieste di contributo ad altri Enti (Asl, Fondazioni ecc...) presenteranno la suddetta rendicontazione solo nel momento in cui riceveranno formale conferma relativamente all'entità del contributo richiesto. In tal caso l'Ufficio di Piano disporrà l'erogazione della differenza fra quanto speso e quanto percepito da altri Enti.
4. A seguito della rendicontazione l'Ufficio di Piano disporrà la liquidazione delle spettanze.

Art. 8

Risorse a disposizione

4. Il fondo di solidarietà è quantificato nel Piano Finanziario approvato dall'Assemblea dei Sindaci per l'anno in corso.
5. Ogni Comune potrà disporre di un finanziamento massimo, per il primo progetto presentato, pari ad un undicesimo della quota stabilita nel Piano Finanziario dell'anno in corso. Qualora il primo progetto abbia un costo finanziabile superiore alla suddetta somma, la differenza verrà liquidata a fine anno compatibilmente alle risorse disponibili.
6. Ulteriori progetti che il singolo Comune voglia presentare, oltre al primo, verranno eventualmente liquidati alla fine dell'anno sulla base dei fondi ancora disponibili dopo aver soddisfatto gli interventi previsti al comma precedente.

